1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 363/A. IV Legislatura

D.d.l. "Modifica ed integrazione alla Legge regionale 25 gennaio 1977 n. 2, già modificata e integrata con la L.R. 3 febbraio 1982, n. 11 concernente: "Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti ed Appalti".

SETTORE PROUV.TO ECONOMATO CONTRATTI
APPALTI

RELAZIONE

•** ;

oggetto: Modifica ed integrazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, già modificata e integrata con la legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11 concernente: 'Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti ed Appalti."

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art.6 della L.R. N.11/82; la Giunta Regionale approva l'elenco delle spese in relazione alle quali il Cassiere Centrale e gli Economi Cassieri Assessorili e Provinciali sono autorizzati a pagare oltre i limiti di spesa previsti nel la Legge citata, trattandosi di oneri periodici relativi in gran parte al funzionamento degli organi istituzionali,p er i quali non vi è di volta in volta ordinazione di spesa (esempio luce, telefono, etc.).

Tale deliberazione è stata sempre vistata dalla Commissione di Controllo sugli atti della Regione.

La delibera relativa al corrente esercizio finanziario non ha conseguito l'esecutività né l'ostacolo è stato superato in sede di riproposizione.

Si rende necessario a questo punto riformulare più chiaramente il predetto articolo elencando analiticamente nella stessa legge le spese per le quali gli economi sono autorizzati a pagare, effettuati gli accertamenti di rito, oltre il limite fissato.

Con l'occasione, si è ritenuto indispensabile anche ritoccare i predetti limiti che, ormai, erano diventati di ostacolo alla operatività degli uffici attesa la svalutazione nel frattempo intervenuta.

Altri articoli della legge sono stati con l'occasione meglio riformulati alla luce della esperienza passata al fine di renderli più aderenti al soddisfacimento delle esigenze degli uffici regionali e di migliorare la operatività della legge stessa.

L'ASSESSORE

(Leonardo Br. APrile)

ART. 1

gennaio 1922, m. 2

L'art.2 della L.R.25

è soppresso e sostituito dal seguen-

** & Art. 2 (Attribuzioni)

L'Ufficio Provveditorato Economato provvede:

- a) all'ordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale, nei limiti e con modalità indicate nella presente legge;
- b) alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;
- c) alla commissione ed all'acquisto di libri e all'abbonamento a riviste e periodici;
- d) alla gestione della Cassa economale e dei Magazzini;
- e) alla gestione degli automezzi, in conformità dell'apposito regolamento:
- f) alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonchè delle spese condominiali;
- g) alla fornitura, custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;
- h) all'accentione con idoneo istituto ed al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili ed immobili nonchè contro i rischi eventualmente connessi con l'espletamento di particolari servizi;

- i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in conformità dell'apposito regolamento;
- alla fornitura, manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;
- m) alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale;
- n) alla sovraintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali:
- o) alla alienazione dei beni mobili, macchine ed attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali comunicando le variazioni al Settore Finanze Demanio e Patrimonio;
- p) alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici;
- q) al pagamento di imposte, tasse e spese di registrazione di atti;
- r) al pagamento di indennità di missione e al rimborso di spese di viaggio;
- s) al pagamento di gettoni di presenza a componenti Commissioni, Commissioni o organismi regionali aventi diritto:
- t) agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale e conseguenti pagamenti.

L'Ufficio Provveditorato Economato, attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge".

ART.2

25 gennaio 1922, m.2, Il secondo comma dell'art.3 della L.R. è soppresso e sostituito dal seguente:

La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta per gli Uffici centrali dal Coordinatore del Settore e, per gli Uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell'Ufficio".

ART. 3

25 gennaio 1972, m. 2, 3 lebbraio 1982, m. 1 L'art. 4 della L.R. integrato dall'art. 2 della L.R. è

soppresso e sostituito dal seguente:

#Ant.4 (Esame ed evasione della richiesta)

L'Assessore competente può chiedere chiarimenti per la valutazione della effettiva ed attuale necessità della richiesta e può disporne il rinvio, motivandolo.

In tale ipotesi i chiarimenti devono essere vistati dall'Assessore al ramo.

In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dell'Assessorato competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo una scala di bisogni e di priorità della spesa.

All'ordinazione delle spese provvede l'Assessorato all'Economato con ordinativi:

- a) a firma del Coordinatore dell'Ufficio vistato dal Coordinatore del Settore fino a f.2.000.000;
- b) a firma del Coordinatore del Settore vistato dall'Assessore fino a f.3.000.000;
- c) a firma dell'Assessore fino a £.4.000.000.

Il Coordinatore dell'Ufficio, il Coordinatore del Settore e l'Assessore debbono, ciascuno per le spese di competenza, attestare sugli ordinativi e sulle fatture la congruità dei prezzi.

Al pagamento delle fatture di cui al precedente punto a) provvede il Cassiere Centrale ai sensi del successivo art.13.

Le fatture di cui ai precedenti punti b) e c) sono liquidate con atto della Giunta Regionale.

La presumibile spesa annuale relativa agli ordinativi di cui ai punti b) e c) viene impegnata con deliberazione della G.C. all'inizio dello esercizio finanziario.

Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede con le modalità oli cui al successivo art. 25."

ART. 4

L' art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, già soppresso e sostituito dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11 è così ulteriormente sostituito:

"Art. 13 (Fondo cassa per il Cassiere Centrale)

Ad inizio di ogni trimestre, con deliberazione della G.R. che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi sui capitoli del bilancio di competenza, un fondo di anticipazione al Cassiere Centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente art. 4 lett. a) e relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 2.

Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del Coordinatore del Settore, per le spese ordinate ai sensi del precedente art. 4 lettera a) sino al limite massimo di £.2.000.000.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Coordinatore dell'Ufficio Economato di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d'ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere Centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese:

- a) spese per il consumo e/o allacciamento di energia elettrica, e per quella di acqua potabile, spese per valori bollati, spese per imposte sovrimposte e tasse, depositi contrattuali, spese per la registrazione di atti e contratti;
- b) spese telefoniche, telegrafiche e postali;
- c) spese per gettoni di presenza ad aventi diritto;
- d) spese condominiali;
- e) tasse di circolazione per automezzi;

- f) premi assicurativi relativi a contratti approvati con provvedimenti esecutivi;
- g) spese per bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materie di competenza regionale;
- h) spese approvate dalla Giunta Regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere Centrale.

L'aquisto ed il relativo pagamento dei quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sarà effettuato con provvedimento dell'Assessore previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza rispettivamente designati dal Presiedente della Giunta Regionale, dall'Assessore alla Cultura e dall'Assessore al Provveditorato Economato.

I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame di approvazione della Giunta Regionale.

L'approvazione del rendiconto da parte della Giunta Regionale costituisce, nelle more dell'esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere Centrale.

Il provvisorio discarico delle somme anticipate diverrà definitivo ad esecutività del provvedimento di cui sopra?

Art. 5

L' Art. 14 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 già soppresso e sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11 è così ulteriormente sostituito:

"Art. 14 (Fondo cassa per gli economi cassieri)

Il Cassiere Centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette; su autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall'Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi Cassieri e degli Economi Cassieri Provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art.13 ordinate come più avanti specificato.

I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere tramite e rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorchè sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, alla ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di £.500.000.

L'Economo Cassiere provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli limitativi,
per le stesse spese di cui al precdente articolo 13 lettere da a) ad
h).

Per esigenze di forniture e prestazioni di servizio degli uffici regionali periferici i rispettivi Coordinatori o Responsabili possono
farne specifica richiesta direttamente alla rispettive Sezioni Economato e Cassa Provinciali.

L'Economo Cassiere Provinciale ordina spese sino al limite massimo di f.1.000.000, e ne esegue il pagamento previa emissione di mandati a propria firma.

L'Economo Cassiere Provinciale, inoltre esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art.13 lettere da a) ad h).

Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di
congruità dei prezzi da parte degli Economi Cassieri competenti.

I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma del presente articolo devono essere corredati da dichiarazione di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi di ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale.

Le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi Cassieri e dagli Economi Cassieri Provinciali entro il limite massimo di £.2.000.000.

I pagamenti effettuati dagli Economi Cassieri e dagli Economi Cassieri Provinciali sono vistati per la legittimità delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato E-conomato, se delegato.

I rendiconti degli Economi Cassieri e degli Economi Cassieri Provinciali devono essere prodotti all'Ufficio Provveditorato Economato, a scadenza trimestrale, ancorchè l'anticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

Il Cassiere Centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla G.R. per l'approvazione ai sensi dell'art.13, anche i rendiconti degli Economi Cassieri e degli Economi Cassieri Provinciali."

ART. 6

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2,è soppresso.

ART. 7

Al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, le parole "ordine a madre e figlia" sono sostituite con la parola "mandati".

Al secondo comma dello stesso art. 16 le parole "gli ordini" sono sostituite con le parole "i mandati".

ART. 8

25 gennaio 1922, m. 2, gi 2 aggivnto
L'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. dall'art. 9 del3 febbraio 1982, m. 11,
la L.R. è sostituito dai seguenti:

"Il Cassiere Centrale, gli Economi Cassieri Provinciali e gli Economi Cassieri, nonchè i sostituti, devono essere assicurati con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti dal furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti, nonchè a titolo personale quali porta valori, sino ad un valore massimo che verrà determinato dalla G.R. con apposito atto deliberativo.

Può essere assicurato con apposito provvedimento della G.R. anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto a Servizi comportanti trasporti di valori.

Ivalori eccedenti le somme di cui ai precedenti comma devono essere depositati su apposito libretto a risparmio ordinario intestato a "Fondo Provveditorato Economato-Servizio Economato e Cassa" presso l'Istituto bancario Tesoriere o filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria.

Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dell'anno solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa.

COMSIGNIO RECIONALE SINCLIA frasmesso alla II. Commissione Considere permanente il 29/3/89